

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere all'assicurato il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

**Sezione I. Informazioni generali sull'Intermediario che entra in contatto con l'Assicurato**

*Dati relativi all'Intermediario iscritto in sez. E del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI)*

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Cognome e Nome  | BROCCARDO LUCA                      |
| Numero di iscrizione nel registro del soggetto sopra riportato ** | E000371711                          |
| Qualifica   | RESPONSABILE COMMERCIALE            |
| Società per cui opera **  | RIGONI-FRANCESCHETTI SRL            |
| Numero di iscrizione nel registro della società **                | E0008297175                         |
| Sezione di registro dell'intermediario **                         | E                                   |
| Data di iscrizione dell'intermediario **                          | 23/02/2011                          |
| Recapito telefonico dell'intermediario **                         | 0445/365222                         |
| Indirizzo di elettronica dell'intermediario **                    | l.broccardo@rignonifranceschetti.it |
| Indirizzo sito internet (ove presente)                            |                                     |
| Indirizzo di posta elettronica certificata                        |                                     |

*\*\*I dati degli intermediari sono disponibili oltre che sul sito IVASS anche sui siti [www.finren.it](http://www.finren.it)/[www.daciafin.it](http://www.daciafin.it)/[www.nissanfinanziaria.it](http://www.nissanfinanziaria.it)*

*Dati relativi all'Intermediario Banca iscritto all'elenco annesso al registro degli intermediari assicurativi operante in Italia in libertà di stabilimento con sede legale in altri Stati Membri dell'Unione Europea per i quali è svolta l'attività*

|   |  |
|---|--|
| Cognome e nome / Denominazione / Ragione sociale dell'intermediario Banca                   | RCI Banque S.A.  |
| Stato membro in cui l'intermediario è registrato  | Francia  |
| Indirizzo Internet al quale è possibile consultare il registro dello Stato membro d'origine | <a href="http://www.orias.fr">www.orias.fr</a>   |
| Sede legale e Numero di registrazione nello Stato membro d'origine                          | 15 rue d'Uzes, 75 002 Paris– France – n. 07 023 704  |
| Autorità di Vigilanza dello Stato membro d'origine  | ORIAS  |
| Sede secondaria nel territorio della Repubblica   | Via Tiburtina n. 1159 – 00156 – Roma   |
| Data di inizio dell'attività di intermediazione nel territorio della Repubblica italiana    | 27 giugno 2007   |
| Recapito telefonico dell'intermediario  | 800 085555   |
| Indirizzo internet dell'intermediario   | <a href="http://www.finren.it">www.finren.it</a> ; <a href="http://www.nissanfinanziaria.it">www.nissanfinanziaria.it</a> ; <a href="http://www.daciafin.it">www.daciafin.it</a> |
| Indirizzo e-mail e Posta elettronica certificata  | <a href="mailto:clienti@rcibanque.it">clienti@rcibanque.it</a> - <a href="mailto:rcicustomer@legalmail.it">rcicustomer@legalmail.it</a>  |

**Gli estremi identificativi e di iscrizione degli intermediari possono essere controllati nell'elenco annesso al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)).**

## **Sezione II. Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo**

- a. ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, modificato e integrato dal Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020, in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, RCI Banque S.A. dichiara di aver messo a disposizione nei propri locali, nonché di aver pubblicato sul proprio sito internet, i seguenti elenchi:
1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico;
  2. elenco degli obblighi di comportamento indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018, ai quali l'intermediario si impegna ad adempiere.
- b. nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza l'assicurato può richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a.1.

## **Sezione III. Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi**

- a. RCI Banque S.A. detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto delle imprese di assicurazione RCI Life Limited e RCI Insurance Limited;
- b. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti al voto di RCI Banque o dell'intermediario collaboratore iscritto nella sezione E del RUI.

## **Sezione IV. Informazioni sugli strumenti di tutela dell'assicurato**

- a. L'attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di Assicurazione di Responsabilità Civile che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b. L'assicurato, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può inoltrare reclamo per iscritto:
- all'impresa di assicurazione preponente, qualora riguardi il rapporto contrattuale con la compagnia, ai recapiti e con le modalità indicati nei DIP aggiuntivi relativi ai singoli prodotti assicurativi a cui il reclamo si riferisce e ai quali espressamente si rinvia; oppure
  - a RCI Banque S.A. qualora riguardi l'attività svolta dall'intermediario o dai propri dipendenti, addetti e collaboratori iscritti nella sezione E del RUI, a mezzo PEC: [rcicustomer@legalmail.it](mailto:rcicustomer@legalmail.it); via e-mail: [clienti@rcibanque.com](mailto:clienti@rcibanque.com); a mezzo posta ordinaria: RCI Banque S.A., Via Tiburtina n.1159 - 00156 Roma.
- Laddove RCI Banque S.A. riceva reclami relativi al comportamento dell'impresa preponente provvede prontamente a trasmetterli alla stessa e a dare contestuale notizia al reclamante.
- Qualora l'assicurato non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di mancato riscontro da parte dell'impresa di assicurazione o di RCI Banque S.A. entro il termine di 45 giorni previsto per legge, ha la facoltà di rivolgersi all'IVASS, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa/intermediario e l'eventuale riscontro fornito, ai seguenti recapiti:
- a mezzo posta ordinaria all'indirizzo IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma; oppure
  - tramite fax al numero 06.42133206 o a mezzo PEC: [tutela.consumatore@pec.ivass.it](mailto:tutela.consumatore@pec.ivass.it), utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it).
- c. L'Assicurato ha in ogni caso la facoltà di avvalersi degli eventuali altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente e indicati nei DIP aggiuntivi dei prodotti assicurativi.

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere all'assicurato, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Cognome e Nome   | BROCCARDO LUCA               |
| Numero di iscrizione nel registro del soggetto sopra riportato** | E000371711                   |
| Società per cui opera**  | RIGONI-FRANCESCHETTI SRL     |
| Numero di iscrizione nel registro della società**                | E000297175                   |
| Intermediario per cui opera e nr. RUI                            | RCI BANQUE S.A. - UE00005541 |

### Sezione I. Informazioni sul modello di distribuzione

RCI Banque S.A. è un intermediario assicurativo europeo iscritto nell'elenco annesso al RUI che ha accordi per la distribuzione di prodotti assicurativi con le seguenti imprese di assicurazione:

|   |   |
|---|---|
| AXA FRANCE VIE*;                                | Sede secondaria in Italia: CORSO COMO, 17 20154 MILANO                  |
| MMA IARD S.A. e MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES*; | Gestione sinistri: MACH-1, VIA VITTOR PISANI N. 13 – 20124 - MILANO     |
| AXA ASSICURAZIONI SPA;                          | CORSO COMO, 17 20154 MILANO   |
| RCI LIFE LTD; RCI INSURANCE LIMITED;            | Gestione Sinistri: Will CONSULTING S.r.l., VIA PADOVA, 55, 10152 TORINO |
| IMA ITALIA ASSISTANCE;                          | PIAZZA INDRO MONTANELLI, 20 20099 SESTO SAN GIOVANNI                    |
| CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS SA;            | DIAMOND TOWER, PIAZZA LINA BO BARDI, 3 20124 MILANO                     |
| GENERTEL SPA;                                   | VIA MACHIAVELLI, 4 34132 TRIESTE  |
| NISSAN INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED;         | Ufficio Reclami: DRAGONARA ROAD - ST JULIAN'SS STJ 3140, MALTA          |
| ZURICH INSURANCE COMPANY LIMITED.               | Sede secondaria in Italia: VIA BENIGNO CRESPI, 23 20159 MILANO          |

RCI Banque S.A. è un intermediario che, in relazione al contratto offerto, opera su incarico distributivo diretto dell'impresa di assicurazioni, oltre che in qualità di contraente della polizza collettiva a cui l'Assicurato aderisce.

\*per le compagnie in questione RCI Banque informa che l'attività di gestione dei sinistri è svolta dall'intermediario Mach 1 S.r.l. (RUI n. A000317603), Via Roberto Bracco, 6, 20124 – Milano.

### Sezione II. Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

- Con riguardo al contratto proposto, RCI Banque S.A. dichiara di NON fornire una consulenza e dunque di non rilasciare una raccomandazione personalizzata, ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del codice delle assicurazioni private.
- RCI Banque S.A. propone contratti senza obblighi contrattuali che gli impongano di distribuire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

### Sezione III. Informazioni relative alle remunerazioni

- Il compenso percepito da RCI Banque in relazione al contratto distribuito è costituito da:
  - una commissione inclusa nel premio assicurativo;
 Per il collocamento dei prodotti assicurativi delle compagnie AXA FRANCE VIE; MMA IARD S.A. e MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA ASSICURAZIONI SPA; RCI LIFE LTD; RCI INSURANCE LIMITED; CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS SA; GENERTEL SPA, RCI Banque S.A. percepisce altresì ulteriori benefici economici corrisposti dalle imprese al raggiungimento di requisiti di redditività a seguito del buon andamento tecnico delle convenzioni;
- Per la copertura RC auto di Genertel S.p.A., RCI Banque percepisce i seguenti livelli provvigionali:
  - 10% dell'imponibile in caso di vendita;
  - 4% in caso di rinnovo.
- Di seguito si riporta la provvigione riconosciuta a RCI Banque da RCI LIFE LTD; RCI INSURANCE LIMITED per il collocamento di polizze assicurative a copertura del credito connesse al finanziamento erogato dalla stessa (c.d. Payment Protection Insurance – "PPI" o Credit Protection Insurance – "CPI"), indicata in termini assoluti e percentuali:

| PRODOTTO ASSICURATIVO | PROVVIGIONE IN TERMINI ASSOLUTI | PROVVIGIONE IN PERCENTUALE SUL PREMIO TOTALE AL NETTO DELLE TASSE |
|-----------------------|---------------------------------|---|
|-----------------------|---------------------------------|---|

### Sezione IV. Informazioni sul pagamento dei premi

- I premi versati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- Le modalità di pagamento dei premi assicurativi consentite all'assicurato sono le seguenti:
  - assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di Assicurazione oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
  - ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
  - denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

È obbligo del distributore mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di **offerta fuori sede** o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante **tecniche di comunicazione a distanza**, è obbligo del distributore consegnare o trasmettere all'assicurato il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Cognome e Nome   | BROCCARDO LUCA               |
| Numero di iscrizione nel registro del soggetto sopra riportato** | E000371711                   |
| Società per cui opera**  | RIGONI-FRANCESCHETTI SRL     |
| Numero di iscrizione nel registro della società**                | E000297175                   |
| Intermediario per cui opera e nr. RUI                            | RCI BANQUE S.A. - UE00005541 |

**RCI BANQUE S.A.**, con sede secondaria in Roma, via Tiburtina n. 1159 - 00156 Roma, iscritta nell'elenco annesso n. **UE00005541** - Sezione: UE- data inizio attività in Italia 27/07/2007-

\*\*1 dati degli intermediari sono disponibili oltre che sul sito IVASS anche sui siti [www.finren.it](http://www.finren.it)/[www.daciafin.it](http://www.daciafin.it)/[www.nissanfinanziaria.it](http://www.nissanfinanziaria.it)

#### Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- obbligo di consegna all'assicurato dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet.
- obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare l'assicurato di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- obbligo di valutare se l'assicurato rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies, comma 5, del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i
- limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire all'assicurato di prendere una decisione informata.